

AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 Direzione 5° Tronco di Roma con sede in Via Milano, 8 00065 Fiano Romano (RM) in appresso denominata "Committente", in persona del Direttore di Tronco Ing. Salvatore Belcastro giusta i poteri a lui conferiti

E

..... con sede e domicilio legale in.....codice fiscale n..... partita Iva n..... in appresso denominata "Contraente", in persona dinato a il legale rappresentante

CONDIZIONI OPERATIVE

L'importo sopra riportato si intende al netto di IVA.

I costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza previsti dal DUVRI sono pari a € 1.000,00.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio manutentivo degli impianti idrico sanitario per i fabbricati di stazione, punti blu, Posti di Manutenzione, stazioni e caserme ricadenti nel perimetro della Direzione 5° Tronco - Roma.

IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intero servizio delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, la Contraente dovrà comunicare alla Direzione 5° Tronco – Roma il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di posta elettronica; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Referente Tecnico indicato dalla Contraente è (anche) deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del contratto della Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona dell'Ing. Eugenio Mariani.

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 (sette) giorni all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali Referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

MODALITÀ ESECUTIVE

I servizi oggetto del presente contratto saranno svolti in autonomia organizzativa e gestionale dalla Contraente per la durata indicata, secondo quanto stabilito nelle Specifiche Tecniche allegate al presente contratto e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

La Contraente è tenuta nei confronti della Committente ad una obbligazione di risultato, intesa come esatta e puntuale esecuzione del servizio appaltato.

Le parti si danno reciprocamente atto che la compiuta definizione del servizio appaltato è stata oggetto di analisi congiunta, sulla base delle informazioni e dei dati messi a disposizione dalla Committente relativamente alle proprie necessità ed ai propri obiettivi connessi alla prestazione del servizio medesimo, fermo restando che:

- la Contraente, sulla base delle informazioni e dati a sua disposizione e sulla base delle verifiche condotte in loco, dichiara di essere esaurientemente ed adeguatamente informata sulle attività da svolgere e su tutti gli altri elementi necessari per mettere in opera il servizio stesso, rispondendo alle aspettative della Committente anche sotto il profilo qualitativo;
- resta di esclusiva competenza e responsabilità della Contraente la realizzazione del servizio appaltato.

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il contratto avrà una durata pari a 3 anni a partire dalla data di consegna.

La durata dei singoli interventi e/o gruppi di interventi dovranno essere ultimati entro il tempo stabilito di volta in volta nel BA (Buono Acquisti).

Si specifica che la data mostrata sul frontespizio è da intendersi come indicativa.

PENALI

I termini fissati per la consegna finale e le modalità di esecuzione si intendono essenziali.

Nella eventualità che le prestazioni richieste non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini concordati di volta in volta, la Committente si riserva la facoltà di applicare alla Contraente le penali indicate nell'allegato Specifiche Tecniche e di seguito riportate.

Qualora il Contraente non rispetti la data di inizio ovvero la data di ultimazione del servizio rispetto al termine di ultimazione fissato dal BA (Buono Acquisti) verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 5% (cinque per cento) complessivo lordo della prestazione da eseguirsi ovvero eseguita, per ogni giorno di ritardo dall'inizio delle attività indicato, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle attività indicato nel BA.

In caso di esecuzione non conforme verrà applicata una penale pari all'1% del valore del presente contratto, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno subito.

L'ammontare complessivo delle suddette penali non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo contrattuale fermo restando la facoltà per la Committente di risolvere il contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Resta inoltre fermo il diritto della Committente di procedere direttamente o affidando ad altra impresa, l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal Contraente stesso, con addebito dei costi e di eventuali danni al medesimo, secondo le modalità contenute al punto "Esecuzione in danno" delle Specifiche Tecniche.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

CONDIZIONI NORMATIVE

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALLA CONTRAENTE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente alla Contraente si intendono conosciute dalla Contraente al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio della Contraente.

La lingua ufficiale del contratto tra la Committente e la Contraente è l'italiano.

SICUREZZA SUL LAVORO

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente., con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

COPERTURE ASSICURATIVE

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare **in copia al Responsabile Tecnico del Contratto** entro 15 giorni dall'accettazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

In caso di mancata prestazione della polizza nel termine predetto la Committente, ai sensi dell'art. 1456 CC, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto e, in tal caso, la Contraente sarà tenuta al rimborso di tutte le spese che occorreranno per procedere al nuovo affidamento oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente contratto [e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore] (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, [codici sorgente esclusi], ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di

Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia deposita domande di brevetto, [salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto].

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

MANLEVA

Il Fornitore garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Autostrade per l'Italia e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dal Fornitore ad Autostrade per l'Italia;
- b. Autostrade per l'Italia avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne Autostrade per l'Italia nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate da Autostrade per l'Italia o dal Fornitore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute da Autostrade per l'Italia;
2. una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione del Fornitore;
3. una violazione relativa all'architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva ad Autostrade per l'Italia;
5. altri fatti non imputabili al Fornitore.

CODICE ETICO; MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e POLICY ANTICORRUZIONE

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: Codice Etico di Gruppo; Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; Policy Anticorruzione. Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Committente ai fini anticorruzione e rilasciate da controparte anteriormente alla sottoscrizione del contratto.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Tutela dell'ambiente e della sicurezza, Proprietà intellettuale ed industriale, Codice etico; modello di organizzazione, gestione e controllo e policy anticorruzione.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte di quanto oggetto del presente Contratto;

- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- c) quando la Contraente non rispetti tutte le normative in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le attività disciplinate dal presente Contratto, nonché le previsioni del presente contratto sub “Prescrizioni a tutela dei lavoratori”;
- d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto per colpa della contraente, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati

dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del bene da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

Il Responsabile Tecnico del contratto ha la facoltà di vincolare i pagamenti alla presentazione da parte della Contraente di un DURC regolare.

CESSIONE DEL CREDITO

Resta convenuto che eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto da parte della Contraente (via posta o mezzo fax) al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale (es: precedente cessione dello stesso credito).

CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

PRIMARIA CLIENTELA

La Contraente si impegna ad equiparare la Committente alla sua primaria clientela. Pertanto, a parità di termini e condizioni, i prezzi che la Contraente praticherà alla Committente non devono mai essere superiori ai prezzi praticati ad altri clienti per il medesimo prodotto o prodotti analoghi e/o di valore economico paragonabile.

Qualora la Contraente, per ragioni di politica commerciale, si trovi nelle condizioni di dover offrire detti prodotti sul mercato italiano o estero a prezzi inferiori a quelli praticati alla Committente, dovrà preventivamente informarla per iscritto e concordare con la Committente stessa i nuovi termini del presente Contratto.

QUALITA' E VENDOR RATING

La Committente si riserva la facoltà di verificare la qualità di esecuzione delle prestazioni effettuate dalla Contraente e la loro conformità alle previsioni del presente Contratto con qualsiasi mezzo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'espletamento di visite ispettive effettuate con personale proprio o tramite professionisti incaricati dalla Committente.

I risultati che scaturiranno dall'elaborazione dei dati, relativi alla qualità ed alla puntualità di esecuzione, nonché all'efficacia della struttura amministrativa, commerciale e tecnica, potranno essere utilizzati per una

valutazione della Contraente attraverso il sistema di Vendor Rating, con l'obiettivo di attuare le opportune azioni di miglioramento.

NON ESCLUSIVA

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto alla Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

RECESSO

La Committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi con preavviso di almeno 15 giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 5 % calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

SUBCONTRATTO

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;

- Subcontratto;
- DURC della subcontraente;

La Committente si riserva di condurre verifiche in merito alla documentazione inviata riservandosi di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto per legge e/o dal presente contratto, ovvero di rifiutare la richiesta qualora, nonostante le integrazioni inviate, permanessero le predette irregolarità e/o non conformità.

RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

Con l'accettazione del presente Contratto, la Committente resta completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

RISERVATEZZA

La Contraente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche messe a disposizione dalla Committente o di cui venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, salvo quanto già di pubblico dominio. L'obbligo di riservatezza vincola la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili alla Contraente, ovvero nel caso in cui la Committente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

La Contraente è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza innanzi descritti da parte dei propri dipendenti nonché di eventuali propri subcontraenti e dei dipendenti di questi ultimi.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la Contraente è tenuta a risarcire la Committente di tutti i danni che dovessero derivarne.

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di ASPI, da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per

un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

Autostrade per l'Italia, così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'Ing. Salvatore Belcastro quale Direttore della Direzione 5° Tronco – Roma della stessa Società.

Il Data Protection Officer di ASPI, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

La Contraente

FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente rapporto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

CLAUSOLE CONCLUSIVE

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, la Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Contraente ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradepperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. la Contraente approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Proprietà Intellettuale ed Industriale, Penali, Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del Credito, Cessione del Contratto, Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Responsabilità della Contraente, Riservatezza, Foro Competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

- Offerta del Contraente
- Specifiche Tecniche
- Polizza RCT
-